MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI

Art. 3

Comunicazione dei pareri e facoltà dell'interessalo

Il parere del consiglio giudiziario e' comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia od all'interessato. Il parere del consiglio di amministrazione e' comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura ed all'interessato. Il Ministro puo' formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il magistrato interessato puo', entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1973, non più in vigore dal 28 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Estremi	Legge 20 dicembre 1973, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-dell-ordinamento-giudiziario-per-la-nomina-a-magistrato-di/art-3-comunicazione-dei-pareri-e-facolta-dell-interessalo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it